

# I tempi di trattazione delle impugnazioni e la giustizia di primo grado

VINCENZO SGUBBI – LEONARDO ARNAU

---

## 1. Premessa

I tempi di trattazione delle impugnazioni, nel settore penale, rappresentano un elemento non privo di rilievo rispetto al lavoro del giudice di primo grado: infatti, la celerità della risposta di giustizia nei gradi di giudizio successivi al primo può produrre la conseguenza di rendere effettiva la decisione del giudice di primo grado, tutte le volte in cui la stessa venga sostanzialmente confermata (e ciò a causa della mancata esecutività immediata delle sentenze di primo grado prevista invece, di regola, nel processo civile), come pure, nel caso di riforma, può correggere in tempi ragionevoli una pronuncia per qualche ragione perfettibile, mentre una risposta lenta può produrre l'effetto contrario, rendere cioè vano lo sforzo e l'impegno di chi ha pronunciato la prima sentenza. Si pensi, solo per fare l'esempio più facile ed evidente a tutti, alla sentenza di primo grado le cui conclusioni siano condivisibili ed i cui effetti vengano però posti nel nulla da una sentenza successiva che debba prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato.

Il tema è troppo vasto, sicché l'approfondimento della materia non può che essere devoluto ad altra sede, ma, certo, non vi è chi non veda come la disciplina della prescrizione del reato, nelle condizioni date e cioè nell'endemica deficienza di risorse umane e materiali che affligge la giustizia italiana, sia una delle cause della proliferazione delle impugnazioni meramente dilatorie e dunque delle inefficienze e delle

“ingiustizie” del sistema. A chi rivendica la necessità della disciplina del c.d. “processo lungo” quale legge necessaria per assicurare il rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa non basta obiettare che l’art. 190 c.p.p., sia nell’attuale che nella futura denegata formulazione, si applica allo stesso modo a tutte le parti, sicché non è possibile nemmeno ipotizzare che l’attuale testo normativo sia deleterio per l’imputato più di quanto lo sia per l’accusa: infatti, il giudice esclude oggi le prove sovrabbondanti, per esigenze — costituzionalmente protette dall’art. 111 Il co. Cost. secondo il quale la legge assicura la ragionevole durata del processo — di celerità, sia che esse vengano proposte dall’accusa sia che esse vengano proposte dalla difesa dell’imputato o delle altre parti private. A costoro, invece, dovrebbe obiettarsi che se davvero i diritti della difesa potessero dirsi lesi dalla possibilità per il giudice di tagliare le liste testimoniali osservando, per esempio, che per ricostruire la dinamica di un incidente ferroviario non occorre sentire tutti i passeggeri del treno, quegli stessi diritti non richiedono, una volta che l’imputato abbia ricevuto una contestazione chiara e precisa degli addebiti mossigli dal Pubblico Ministero, che questi possa contare sull’ausilio del cronometro per porre nel nulla l’accertamento penale. Una riforma della prescrizione sul modello esistente in altri Paesi (per esempio in Spagna), nei quali il cronometro si ferma, durante il processo, una volta che all’imputato sia stata contestata l’accusa, non è nemmeno proposta da coloro che invece ritengono l’art. 190 c.p.p. nell’attuale formulazione un *vulnus* nei diritti della difesa.

## 2. Il rischio-prescrizione del reato, con particolare riguardo al giudizio di appello

La prescrizione, dunque, come rischio incombente sui processi penali, capace di vanificare lo sforzo talvolta notevole di tutti gli operatori che hanno avuto a che fare con il processo, è un tema strettamente connesso con quello su cui qui si cerca di riflettere. Non occorre essere particolarmente pessimisti per prendere atto che all’orizzonte, tra le mille riforme possibili, non si vede quella della disciplina dell’istituto. Più in generale, riforme che mirino a far funzionare meglio e più celermente il processo penale non sono annunciate (tale ovviamente non essendo quella, approdata in Parlamento e poi lasciata da parte, che elimina in radice i

processi se essi non vengono conclusi, e magari con l'aggravante delle liste testimoniali formate ricopiando l'elenco telefonico cui si è accennato nel punto precedente: riforma che, come è stato scritto, rende il processo simile ad un malato al quale si dica che, se il chirurgo non riuscirà a concludere l'intervento entro una certa ora, verrà lasciato morire).

Pertanto, occorre ragionare su come affrontare, con le risorse disponibili e con gli strumenti normativi di cui si dispone (che, come l'esperienza insegna, possono sempre essere peggiorati), il problema rappresentato dal corso della prescrizione "durante" il processo, posto che gli atti interruttivi, dopo la legge 251/2005 nota come "ex-Cirielli", per gli imputati incensurati producono l'effetto di aumentare di un quarto soltanto, e non più della metà come era previsto in precedenza, il termine di prescrizione. A conferma che le norme possono pure peggiorare, basterà ricordare una proposta di legge che ha ipotizzato, nei mesi scorsi, la riduzione di detto aumento ad un sesto.

2.1. Il problema, occorre ammetterlo, è concreto e, legge Cirielli a parte, era pure prevedibile. Allorché, nel 1999, una riforma a costo zero aumentò il numero delle definizioni in primo grado allargando la competenza di quello che in precedenza era il Pretore (ora divenuto Tribunale in composizione monocratica) e dunque "liberando" le energie lavorative di magistrati che, da componenti di un collegio di tre persone, erano divenuti giudici monocratici e dunque potevano in pari tempo smaltire il triplo dei processi che avrebbero altrimenti gestito in sede collegiale, molti operatori misero in guardia dal rischio prescrizione in sede di appello, dove, a organici e a procedura invariate (non è previsto presso le Corti d'Appello — e mi permetto di dire "giustamente" — un giudizio monocratico, stabilito in secondo grado solo per gli appelli contro le sentenze del Giudice di Pace, giudicati dal Tribunale), sarebbero verosimilmente giunte un numero di impugnazioni maggiori rispetto al passato, quale conseguenza dell'accresciuta produttività in primo grado.

I dati disponibili attestano, effettivamente, un numero di impugnazioni notevole e dimostrano come, nei distretti in difficoltà (la maggioranza), la prescrizione stia falcidiando i processi in modo particolare dinanzi alle Corti d'Appello. Uno sguardo rapido sui dati della Corte d'Appello di Venezia, per esempio, porta all'amara constatazione dell'estinzione per prescrizione, in sede di appello, del 51% dei processi nell'anno 1 luglio 2009–30 giugno 2010 (anno nel quale — come nel

precedente — si è registrato un sensibile aumento delle impugnazioni a seguito del venir meno degli effetti, positivi per i condannati, della l. 241/2006 che aveva concesso l'indulto): tale percentuale è pari a quasi il triplo di quella relativa ai casi di estinzione per prescrizione entro il primo grado di giudizio nella media degli uffici del distretto, dato, peraltro, esso pure elevato (fonte: Discorso inaugurale della Presidente della Corte d'Appello di Venezia per l'anno 2011. Cfr. in particolare i grafici alle pagine 350-354-358-375 e ss.).

Dagli stessi dati si ricava, altresì, che buona parte delle pronunce di prescrizione presso la Corte d'Appello di Venezia si riferisce a procedimenti iscritti da qualche anno (circa il 63% di tali pronunce riguardano procedimenti iscritti tra il 2000 e il 2005, quindi almeno 4-5 anni prima del periodo preso in considerazione), e dunque a procedimenti che sono arrivati alla Corte in tempo utile per una loro proficua trattazione (e per una proficua trattazione nell'eventuale ulteriore grado di giudizio, essendo la Corte di Cassazione piuttosto celere nella definizione dei procedimenti), impedita dalle note carenze di risorse.

È evidente che il 51% di pronunce di estinzione del reato per prescrizione è un dato non sostenibile: dal momento che i giudici debbono fare applicazione dell'art. 129 II co. c.p.p. allorché, pur essendo il reato prescritto, sia evidente la non colpevolezza dell'imputato, si può affermare con un grado di approssimazione accettabile che, in generale, la pronuncia di prescrizione rappresenta il riconoscimento della sostanziale correttezza della decisione impugnata e dunque la vanificazione dello sforzo del giudice di primo grado (e, prima di lui, del Pubblico Ministero e del Gip).

2.2. Lo snodo fondamentale, dunque, è quello rappresentato dal giudizio di appello: se, come accade presso la Corte d'Appello di Trento, gli uffici di primo grado sostanzialmente non conoscono la prescrizione (le percentuali di procedimenti definiti con pronuncia di prescrizione nel distretto trentino sono del 2% dinanzi al Gip, dello 0, 6% dinanzi al Tribunale monocratico mentre i Tribunali collegiali, nel periodo 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010 non hanno emesso nemmeno una sentenza di non doversi procedere per prescrizione) e dunque consegnano alla Corte processi ancora "giovani" e quest'ultima è in grado di definire le impugnazioni nella media di 359 giorni, è chiaro che ciò non agevola le impugnazioni meramente dilatorie (fonti: Discorso del Presidente della

Corte d'Appello di Trento in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2011 nonché statistiche fornite al sottoscritto dalla segreteria di quella Corte d'Appello in data 18 agosto 2011). Viceversa, se la Corte viene investita di impugnazioni aventi ad oggetto procedimenti già risalenti nel tempo e se, soprattutto, si trova a fare i conti con un arretrato pari al doppio delle impugnazioni che pervengono in un anno e non riesce nemmeno a smaltire quanto le perviene (sopravvenuti 5166, esauriti 3861, pendenti finali 10757: cfr. pag. 342 del Discorso della Presidente della Corte d'Appello di Venezia, cit.), la possibilità concreta della pronuncia di prescrizione si risolverà in un incentivo importante a favore dell'impugnazione e, prima ancora, della scelta del percorso processuale più lungo e dispendioso.

### 3. Appello e criteri di priorità

Nel prendere atto dell'impossibilità di far fronte ad una mole così notevole di impugnazioni e nel rilevare l'assenza di una volontà politica di riforma dell'istituto della prescrizione e/o dell'appello (nel senso, per esempio, di un ridimensionamento dei casi di appello *ex art.* 593 c.p.p.), sono in corso numerosi tentativi, anche lodevoli, di dettare per lo meno dei ragionevoli criteri di priorità che stabiliscano quali processi possano essere "sacrificati" al decorso del tempo e quali debbano in ogni caso essere salvati.

Un tentativo è stato fatto, anzitutto, dal legislatore: la lettura dell'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 2-*ter* l. 24 luglio 2008 n. 125 e richiamato anche dalla disciplina secondaria del CSM in tema di tabelle di organizzazione per gli uffici giudicanti (cfr. par. 63.3, sia della circolare per le tabelle 2009-2011 sia della recentissima circolare 21.7.2011 relativa alle tabelle 2012-1014), se coordinata con i dati appena evidenziati, rende palese la "condanna a morte" di tutte le contravvenzioni, dal momento che tra i reati prioritari vi sono pressoché tutti i delitti (quelli, dice la legge, con pena edittale massima non inferiore ai quattro anni, cui vanno aggiunti quelli commessi dai recidivi e da coloro che sono sottoposti a giudizio mentre si trovano in stato di detenzione per causa diversa da quella per cui si procede) e, dati alla mano, una Corte d'Appello come quella di Venezia non è in grado nemmeno di far fronte ai processi per tali reati.

La descritta situazione produce due conseguenze:

- il tentativo, da parte dei più virtuosi tra i Dirigenti degli Uffici, di delineare un quadro di “priorità nelle priorità”, in modo da consentire di individuare facilmente i processi rispetto ai quali, per l’allarme sociale suscitato dal reato, per la gravità dell’imputazione o degli interessi civili in gioco o per altra ragione, la pronuncia di prescrizione suonerebbe come un’ingiustizia particolarmente intollerabile. Per esempio, il Procuratore Generale di Venezia ha avviato un’interlocazione permanente con i Procuratori della Repubblica del distretto, volta a far sì che i singoli uffici di Procura evidenzino i processi corrispondenti alle caratteristiche di urgenza definite a priori in un’apposita riunione tra tutti i Dirigenti interessati. Uno sforzo di tal genere è certamente lodevole perché mira all’individuazione condivisa delle reali priorità (non è il singolo Procuratore Generale a fissarle, in qualche modo sostituendosi al legislatore, ma tutti i Dirigenti e dunque tutti gli uffici sono coinvolti) e, tuttavia, non appare sufficiente ad evitare la seconda conseguenza di cui si sta per dire appresso (conseguenza, semmai, ulteriormente aggravata);
- l’aumento delle impugnazioni meramente dilatorie ed ancor prima, in primo grado, l’abbandono delle strade processuali più celeri, rispetto alle quali il beneficio premiale assicurato dalla legge (riduzione ex art. 444 c.p.p. nel caso di applicazione della pena, riduzione di un terzo ex art. 442 c.p.p. nel caso di giudizio abbreviato, addirittura riduzione della metà ex art. 460 c.p.p. nel caso di definizione a mezzo di decreto penale di condanna) finisce con l’essere meno appetibile della pressoché sicura “impunità” assicurata dalla certezza che i reati meno gravi non giungeranno in tempo utile alla decisione della Corte d’Appello. Nel contempo, si instaura un giudizio di primo grado, dinanzi al Tribunale, nel quale ci si difende solo per dovere d’ufficio e si impegna un giudice nella redazione di una sentenza che avrà l’unico effetto di occupare una parte della memoria del suo *personal computer*, perché ciò che si ha di mira è un atto d’appello volto solo a far decorrere i termini di prescrizione.

La scarsità di risorse e la crisi resa manifesta dall’impossibilità, per molte Corti d’Appello, di mantenere il “tasso di prescrizione” entro li-

miti fisiologici assai ridotti, dunque, comporta il tentativo disperato di salvare almeno ciò che non può in nessun caso essere “buttato a mare”, ma comporta nel contempo la crisi del principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), dal momento che l’iniziativa del P.M., sin dall’inizio, appare destinata in una certa percentuale di casi (addirittura, definibile a priori, tramite i criteri di priorità) al fallimento. Fallimento, peraltro, non indolore, dal momento che per arrivare a dichiararlo occorre il più delle volte completare le indagini, celebrare un inutile e costoso giudizio di primo grado e poi attendere in secondo grado la presa d’atto della morte del processo. Tutti coloro che possono pagare un avvocato, dunque, coltiveranno un’impugnazione dilatoria piuttosto che macchiarsi il certificato penale. A ben vedere, dato il numero impressionante di professionisti iscritti agli Albi e la riduzione dei redditi di molti di loro al di sotto dei livelli minimi di sussistenza, tale “privilegio” non spetta più solo ai ricchi, ma anche a chi possa permettersi di pagare un atto d’appello 100 o 200 euro e, persino, a chi chiede (e legittimamente ottiene) il concorso dell’Erario affinché lo aiuti economicamente ad ottenere la morte del processo: ci si riferisce, ovviamente, a tutti i casi di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

L’impatto della prescrizione nel secondo grado di giudizio ha dunque effetti diretti sull’attività dei giudici di primo grado. Se, infatti, in un determinato distretto, si diffonde tra gli avvocati la consapevolezza dell’impossibilità della Corte distrettuale di far fronte alla trattazione di tutte le impugnazioni in tempi utili, i difensori possono legittimamente considerare, tra le strategie processuali possibili a favore dei loro clienti, il perseguimento della strada più lenta, quella più gravida di sforzi per gli operatori e tale da rendere inefficaci i percorsi accelerati pur previsti dal legislatore. Me ne sono reso conto, di recente, partecipando come relatore ad un convegno sui riti alternativi al dibattito e dialogando proficuamente con gli avvocati che mi avevano invitato e con quelli che assistevano all’incontro. Un esempio concreto, in una regione di forti “bevitori” (e ad elevato tasso di benessere economico, che porta con sé la diffusione notevole, tra i giovani, di stupefacenti) come è il Veneto, è rappresentato dalle contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada, contravvenzioni peraltro di allarme sociale elevato che hanno spinto il legislatore ad intervenire con modifiche via via più pesanti. Orbene, negli uffici dei Giudici per le indagini preliminari del distretto

passano ogni giorno numerose richieste di decreto penale: la definizione dei procedimenti con tale modalità è certamente opportuna, sussistendo i requisiti previsti dagli artt. 459 e ss. c.p.p. Se il sistema funzionasse, nella grande maggioranza dei casi il decreto penale dovrebbe corrispondere ad un concreto interesse dell'imputato, la cui responsabilità di solito è pacifica e dimostrata dagli esiti di accertamenti difficilmente discutibili (alcoltest, accertamenti ematochimici) e che in nessun altro modo potrebbe uscire dal procedimento con una pena inferiore a quella prevista dal decreto penale e con gli altri benefici previsti (in particolare, l'estinzione del reato rispetto al quale il *dies a quo* è rappresentato dalla velocemente conseguibile esecutività del decreto di condanna).

Al contrario, se le contravvenzioni, per dettato normativo (art. 132-bis disp. att. c.p.p.) prima ancora che in ragione di previsioni tabellari o direttive dei capi degli uffici, vanno "sacrificate" dalla Corte d'Appello, gli effetti immediati saranno le opposizioni "seriali" ai decreti penali, l'instaurazione di un numero di giudizi immediati superiore a quello che il Tribunale — *ceteris paribus* — può smaltire, la pronuncia pressoché certa di una sentenza (da motivare) di condanna cui seguirà un'impugnazione a sua volta seguita da una pronuncia di estinzione per prescrizione (complice, anche, il breve termine prescrizione previsto per le contravvenzioni).

A questo punto, va anche osservato che, di solito, lo sforzo motivazionale imposto ai giudici da processi del genere di quelli qui descritti non può definirsi notevole. Si tratta di processi che, inseriti in udienze "tematiche" ad essi dedicate, possono essere trattati anche nel numero di alcune decine ad udienza: si tratta, al più, di sentire l'agente accertatore (a meno che non passi la riforma del c.d. "processo lungo" e la difesa non riesca ad accertare le generalità di tutti i passanti nel momento del controllo di polizia: potrebbero essere ritenuti testimoni rilevanti in ordine alle condizioni psico-fisiche evidenziate dal soggetto in quel momento, nel tentativo di sconfessare il risultato dell'alcoltest...), per poi passare ad una discussione di solito brevissima. Ancor più breve, ovviamente, sarebbe un'udienza tematica presso la Corte d'Appello, dove il processo è in questi casi meramente "cartolare".

Ecco, dunque, un piccolo accorgimento che le Corti in difficoltà potrebbero porre in essere e che innescherebbe un meccanismo "virtuoso", ancorché in apparente contro-tendenza rispetto alle esigenze di rispetto dei criteri di priorità: se ogni sezione tenesse, per esempio, un'udienza

straordinaria ogni due mesi, dedicata esclusivamente alla trattazione di procedimenti per reati seriali altrimenti destinati al “macero”, si produrrebbe l’effetto positivo di disincentivare le impugnazioni meramente dilatorie e si restituirebbe fiato al primo grado, permettendo ai riti alternativi di funzionare come previsto e riducendo, corrispondentemente, il numero di opposizioni a decreto penale e, in particolare, quelle destinate a sfociare nel dibattimento. Per inciso, ciò avrebbe pure effetti positivi sulla statistica individuale di ogni singolo consigliere, che potrebbe poi con maggior tranquillità dedicarsi, nelle udienze ordinarie, alla definizione di processi impegnativi e delicati senza preoccuparsi del loro scarso “peso” in termini numerici.

#### **4. Tempi del giudizio in cassazione e loro incidenza sulla vicenda processuale: il punto di vista del giudice di primo grado**

Da ultimo, qualche breve considerazione in ordine ad un procedimento che vede sempre più spesso l’operato del giudice di primo grado sottoposto direttamente al vaglio della Corte di Cassazione: mi riferisco all’applicazione della pena su richiesta delle parti.

I difensori propongono molto spesso ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento *ex art.* 129 c.p.p., per ragioni che, nell’intervento pubblicato in questa stessa rivista, sono messe in luce dall’avvocato Arnau e sulle quali dunque non mi intrattengo. È esperienza comune che tali ricorsi siano nella maggior parte dei casi dichiarati inammissibili e che, tuttavia, il loro esito sia talora comunque favorevole all’imputato per diverse ragioni: per esempio, il giudice di primo grado, pur motivando succintamente — come è sufficiente — in ordine al mancato proscioglimento, non dice una parola con riguardo all’applicazione di una misura di sicurezza, ovvero sulla determinazione della durata di una sanzione accessoria etc., aspetti che costringono la Suprema Corte ad un annullamento parziale che produce comunque l’effetto di non definire il procedimento in tempi rapidi. Tutto ciò deve far riflettere noi giudici di primo grado, unici responsabili di tale dilatazione dei tempi di definizione di procedimenti che dovrebbero essere rapidi e snelli.

Talvolta, mi sia consentito osservarlo, la scelta del difensore di ricorrere sempre e comunque non porta a risultati appaganti: è il caso, per

esempio, in cui l'imputato sia sottoposto ad una misura cautelare personale non detentiva. Come è stato chiarito dalle Sezioni unite penali della Suprema Corte con sentenza 31 marzo 2011 n. 18353 (cfr. *Guida al diritto* n. 25 del 18 giugno 2011, pp. 58 e ss.), l'irrevocabilità della sentenza fa decadere le misure cautelari in corso. Se dalla misura custodiale l'imputato passa direttamente in esecuzione di pena assumendo la veste di "condannato", la misura non custodiale perde efficacia senza altre conseguenze. Per un verso, può essere interesse dell'imputato che abbia definito la propria posizione processuale con sentenza di applicazione della pena quello di conseguire rapidamente l'irrevocabilità della sentenza per non soffrire più le limitazioni di libertà comunque determinate dalla misura. Per altro verso, la scelta opposta di coltivare un ricorso per cassazione espone l'imputato (specie se straniero, scarsamente istruito e dunque non in grado di comprendere esattamente che la misura cautelare non ha perso efficacia con la semplice pronuncia della sentenza) al tutt'altro che infrequente rischio di aggravamento della misura, *ex art. 276 c.p.p.*, a seguito di violazioni avvenute magari alcuni mesi dopo la pronuncia: si pensi, per esempio, all'imputato che violi il divieto di dimora e venga trovato nel comune dal quale è stato allontanato.

Altre volte, il ricorso per cassazione ed i tempi della sua trattazione, inevitabili alla luce della mole di ricorsi presentati in tutto il territorio nazionale, producono effetti "deleterii" sul processo: può accadere, per esempio, che l'udienza per la trattazione del ricorso venga fissata dopo la scadenza dei termini di fase (*ex art. 303 I co. lett. C c.p.p.*), o ancora la pendenza del ricorso può produrre conseguenze processuali negative nel separato processo in corso a carico dei coimputati che hanno scelto una diversa modalità di definizione. Si pensi al seguente esempio: Tizio, Caio e Sempronio sono accusati di un reato in concorso. Tizio e Caio chiedono l'applicazione della pena e Sempronio viene ammesso al giudizio abbreviato subordinato ad un'integrazione probatoria che impegna il giudice e le parti per più udienze. All'esito, il giudice ravvisa la necessità, che chiarirebbe ogni dubbio, di sentire Tizio e Caio *ex art. 441 co. 5 c.p.p.*: i due assumerebbero la veste di testimoni assistiti *ex art. 197-bis c.p.p.*, non potrebbero avvalersi della facoltà di non rispondere ed avrebbero obbligo di verità; le loro dichiarazioni, se ritenute dotate di intrinseca ed estrinseca attendibilità, potrebbero eventualmente riscontrarsi reciprocamente e potrebbero dunque costituire prova ai sensi degli artt. 192 co. 3 e 197-*bis* ult. co. c.p.p. Tutto ciò è precluso se la decisione

della Suprema Corte non interviene in tempi rapidi (come, pure, sarebbe precluso se la motivazione della sentenza di applicazione della pena fosse carente, perché l'accoglimento inevitabile del ricorso per cassazione comporterebbe l'ulteriore dilatazione dei tempi cui si è accennato).

## 5. Conclusioni

Quelli che sono stati esaminati sin qui sono modesti esempi di situazioni nelle quali manca la "comunicazione" del lavoro dei giudici di primo grado con il lavoro dei giudici dei gradi superiori. Il ragionamento qui svolto non vale, peraltro, solo nel rapporto tra giudici di gradi diversi. Per fare un ulteriore esempio che non può essere approfondito perché porterebbe fuori tema, il Giudice per le indagini preliminari è di solito portato a considerare che, tra le numerose incombenze cui è chiamato, siano non prioritarie le archiviazioni. Tuttavia, proprio uno sguardo "di sistema" potrebbe forse fargli cambiare idea, almeno con riferimento ad alcune "categorie" di archiviazioni: mi riferisco ai procedimenti a carico di diverse persone, nei quali il Pubblico Ministero chiede l'archiviazione solo nei confronti di alcuni degli indagati. Ebbene, trattenere per diversi mesi nell'armadio la richiesta, giustamente ritenuta meno "prioritaria" di una misura cautelare personale o di altre incombenze, potrà portare all'effetto di "confiscare", nell'eventuale processo nel frattempo instaurato a carico di coloro nei cui confronti il P.M. ha esercitato l'azione penale, utili testimoni, quali saranno appunto gli indagati "archiviati", alla luce di quanto precisato dalle Sezioni unite penali della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 25 del 17 dicembre 2009 (ric. DE SIMONE).

In conclusione, si può dire che forse la giustizia penale potrebbe funzionare un po' meglio se ciascuno di noi alzasse lo sguardo per vedere in un certo senso "dall'alto", come da un aereo, il processo del quale si occupa, ottenendo una visione più completa e perseguendo una razionalizzazione dei tempi di trattazione secondo le esigenze che sono state qui evidenziate. Tutto ciò, naturalmente, alla nota condizione di cui all'antico brocardo: *ad impossibilia nemo tenetur*.

VINCENZO SGUBBI  
Giudice del Tribunale di Padova

\* \* \*

## 1. Premessa

Il tempo necessario alla effettiva trattazione delle impugnazioni penali incide certamente sulle modalità con le quali si atteggia attualmente, nel nostro ordinamento, il processo di primo grado. D'altronde, la valutazione concernente la durata della celebrazione dei gradi di giudizio diversi dal primo incide sensibilmente sulle scelte operate dall'imputato e dal difensore nell'individuazione del rito (ordinario, a cognizione contratta ovvero pattizio) da adottare, al fine di assicurare un'adeguata ed effettiva difesa nel processo di *prime cure*; scelte che, è evidente, concorrono fortemente a delineare i tratti e le caratteristiche del primo giudizio. A contribuire, nelle valutazioni operabili sul modo di essere del giudizio di primo grado, se raffrontato al tempo che decorre per la concreta celebrazione del grado di appello e del giudizio di legittimità, vengono in rilievo alcune importanti variabili che segnano in modo rilevante l'attività processuale svolta nel primo giudizio di cognizione. È, infatti, alla luce di alcuni non trascurabili fattori che potranno esprimersi considerazioni più confacenti alla effettività del modo di operare del primo giudizio.

In questo senso, incide sensibilmente l'agire di alcune variabili, di fatto riconducibili ad istituti giuridici: dalla prescrizione, alla effettività del principio del «giusto processo» (art. 111, c. 2, Cost.) nella forma del diritto alla ragionevole durata del processo (art. 6 § 1 CEDU), dall'odierno sistema delle impugnazioni, ispirato ai canoni di tassatività tipici del modello processuale inquisitorio, probabilmente da rivalutare rispetto alle innovate cadenze di un processo tendenzialmente accusatorio, alla emanazione di misure cautelari personali eventualmente applicate all'imputato. In tale contesto, deve essere segnalata la peculiarità ed autonomia della posizione processuale discendente dall'adozione in capo al prevenuto di preventive misure restrittive della libertà personale (coercitive ovvero interdittive), che determina un fattore di accelerazione e, conseguentemente, di contrazione di tutti i tempi processuali; ciò perché l'ordinamento tende ad evitare, una volta effettuata da un giudice una valutazione cautelare alla quale consegua la necessità di applicazione

di strumenti limitativi della libertà singolare, di non incorrere, coerentemente, nella sanzione di declaratoria di cessazione di efficacia della misura stessa, contemplata, come è noto, quale clausola di salvaguardia dall'art. 303 c.p.p. È possibile oggi sostenere che, per gli imputati attinti da mezzi di cautela, esista un autentico sistema penale "differenziato", tale da consentire di affermare che ci si trovi dinanzi ad un «doppio binario» di giurisdizione. Le considerazioni che precedono consentono — senza alcuna pretesa di esaustività, essendo il tema assai vasto — di delimitare il tracciato entro il quale sviluppare talune constatazioni, nell'angolo di visuale del difensore.

## 2. Efficienza del processo e tempi di celebrazione delle impugnazioni: partiamo dai dati

L'efficienza del processo (anche sotto il profilo della scansione temporale) è, di per sé, un bene costituzionalmente rilevante, come la Corte costituzionale sostiene nella sentenza n. 353/1996 (In una fattispecie che presentava il rischio dell'uso dilatorio di strumenti processuali), dove la Corte afferma che il

possibile abuso processuale determina la paralisi del procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale dell'efficienza del processo, qual è enucleabile dai principi costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale, e il canone fondamentale della razionalità *delle norme processuali*.

Evitare che venga dispersa l'attività processuale interamente svolta nel primo grado di giudizio per il sopravvenire della prescrizione è certamente obiettivo che un sistema equilibrato deve perseguire, al fine di conferire effettività alla domanda di giustizia. Tuttavia, l'efficienza non può essere invocata per giustificare "un'applicazione sbrigativa delle norme, anche a costo di sacrificare le esigenze del giusto processo, la stessa oralità, persino il contraddittorio, dimenticando che in nessun modo si può essere efficienti violando i principi fondamentali" (G. CONSO, *Conclusioni*, in Aa.Vv., *Il giusto processo*, MI, 1998, p. 265; analogamente v. G. FRIGO, *Così le scelte sulla valutazione delle prove vanificano le conquiste del giusto processo*, in *Guida Dir.*, 48 /1999, 16). Ma l'efficienza del processo penale postula — per tutti gli attori del processo — anzitutto la possibilità di disporre di validi servizi

di base ed ausiliari oltre che la funzionalità dell'organizzazione giudiziaria e l'incisività dell'assetto forense. Con il termine "efficienza", infatti, si intende riferirsi soprattutto al buon andamento della amministrazione giudiziaria, mentre si è soliti parlare di "effettività" ovvero "efficacia reale" con riguardo al singolo istituto del codice che deve essere in grado di incidere nel concreto, "da intendersi come efficacia normativa non solo virtuale, ma praticamente operante nel senso che la norma sia in grado di realizzarsi in concreto, non riducendosi soltanto ad un dettato teorico, così da consentire che il fine con essa perseguito dal legislatore si traduca in realtà" (G. CONSO, *Conclusioni*, in Aa.Vv., *Il giusto processo*, cit., 264).

Ma se così è, qual è la durata effettiva dello svolgimento dei processi di appello e di cassazione? Spunti utili pervengono dalla lettura degli ultimi dati ufficiali, pubblicati nell'ottobre del 2010 dalla Direzione statistica del ministero della Giustizia, che ha studiato le *performance* di alcuni significativi uffici giudiziari dal gennaio 2006 al 3 dicembre del 2008

[http://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.wp;jsessionid=54CC24FC0407AC452F4DE2191C40D716.ajpAL01?previousPage=mg\\_14\\_7&contentId=ART46897#ra59](http://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.wp;jsessionid=54CC24FC0407AC452F4DE2191C40D716.ajpAL01?previousPage=mg_14_7&contentId=ART46897#ra59)).

Gli esiti statistici si basano su due indici: l'analisi delle sopravvenienze, che monitora il numero di procedimenti iscritti e l'indice di capacità di smaltimento dei procedimenti, che considera, nel loro complesso, il numero di procedimenti definiti. Tali dati vengono, poi, incrociati tramite l'indice di ricambio, che misura il rapporto tra la domanda di giustizia e l'entità dei servizi giudiziari prestati o, meglio, lo smaltimento del lavoro giudiziario in contrapposizione alla domanda di giustizia dichiarata; tale indice è espresso dal rapporto tra i procedimenti esauriti ed i procedimenti sopravvenuti in un dato periodo moltiplicato per 100 (**indice di ricambio** = procedimenti esauriti : procedimenti sopravvenuti x 100). L'elaborazione degli elementi numerici individuati dal ministero, operata dal *Sole24Ore* (ANDREA MARIA CANDIDI, *Per un processo penale servono tre anni e mezzo*, 5 ottobre 2010, con annesse tabelle) individua il tempo medio per definire un processo penale, dal primo grado alla Cassazione, in tre anni e mezzo, al quale dovrà essere aggiunto il periodo di durata delle indagini preliminari, che si attesta in un anno e quattro mesi. Il tempo medio necessario alla Suprema Corte per esaurire la trattazione di un procedimento è pari a nove mesi e mezzo (anno 2008), mentre in Corte d'Appello l'impugnazione viene esaurita in un anno e

cinque mesi. A dati quantitativi parzialmente diversi quanto alla durata complessiva dei processi si perviene se si considerano altre ricerche (ad esempio, Eurispes, *Indagine sul processo penale*, giugno 2007 oppure *Rapporto sul processo penale* dell'Unione delle Camere penali presentato nel novembre 2008). Tutte le analisi, tuttavia, convergono nell'individuare i tempi di trattazione del grado d'appello quale punto di snodo dell'intero processo, per l'elevato rischio — che in taluni distretti diviene quasi certezza — che, in quella fase, maturi il venire meno della pretesa punitiva dello Stato per prescrizione del reato, come ampiamente evidenziato dal dottor Sgubbi nell'intervento pubblicato in questa stessa rivista.

### 3. L'appello e le scelte processuali di primo grado

Il tempo necessario alla trattazione del secondo grado di giudizio rappresenta, dunque, elemento valutativo importante — ancorché non necessariamente prioritario — ai fini delle strategie difensive attuabili sin nel primo giudizio di cognizione. D'altronde, il giudice dell'appello è spesso chiamato a decidere impugnazioni concernenti processi risalenti nel tempo e si trova dinanzi a procedimenti pendenti e non ancora definiti che, in molti distretti, sono pari al doppio delle nuove impugnazioni iscritte in un anno. Il risultato è che non riesce neppure a trattare i gravami che pervengono. È evidente che l'elevata possibilità di ottenere una pronuncia di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato costituisce un rilevante fattore di incentivazione del gravame ma, ancora prima, della scelta processuale del rito ordinario.

In base alle più recenti misurazioni statistiche, l'accesso ai riti speciali deflattivi del dibattimento da parte dell'imputato è inferiore al 15%. Tra di essi, la decisione di attivazione dell'applicazione della pena su richiesta delle parti è tendenzialmente superiore a quella di accesso al giudizio abbreviato. I motivi del sostanziale abbandono del ricorso ai riti premiali introdotti con la riforma del 1988 (ampliati, quanto al patteggiamento, dalla l.n. 134 del 2003 ed all'abbreviato dalla l.n. 479/1999) sono molteplici. Anzitutto, la difesa preferisce accedere al dibattimento laddove ritenga che in quella sede avrà maggiori possibilità di far valere prove a discarico. Infatti, la fase processuale che implica una *plena cognitio* assicura garanzie di formazione della prova normalmente non ottenibili ricorrendo al giudizio abbreviato. Evidentemente, neppure la

possibilità di presentazione diretta al giudice dell'udienza preliminare, da parte del difensore, degli atti assunti tramite investigazioni difensive — in virtù del meccanismo introdotto dall'art. 391 *octies* c. 1 c.p.p. — è garanzia sufficiente, in termini probatori, di una decisione favorevole al proprio assistito, anche optando per il giudizio abbreviato, che resta, all'evidenza, un procedimento puramente cartolare. Considerazioni analoghe valgono anche con riferimento alla possibilità di ampliamento, nel rito abbreviato, del materiale probatorio in forza del disposto di cui all'art. 438 c. 5 c.p.p. Il ricorso al rito disciplinato dagli art. 438 e ss c.p.p. resta spesso confinato ad ipotesi di difesa nelle quali le possibilità di ottenere l'assoluzione siano fortemente limitate, per fattispecie delittuose particolarmente gravose dal punto di vista sanzionatorio e che non contemplino la possibilità di accedere alla richiesta *ex art.* 444 c.p.p. o per ragioni oggettive e legislative ovvero in caso di mancato raggiungimento di un conveniente consenso *quoad poenam* col pubblico ministero finalizzato alla definizione pattizia del procedimento.

È da segnalare, in ogni caso, che un forte disincentivo all'accesso al rito abbreviato (così come, per il vero, al giudizio ordinario), in favore del rito *ex art.* 444 c.p.p., è rappresentato dalla caducazione, nel nostro sistema, della possibilità del c.d. patteggiamento in appello. Anteriormente all'abrogazione dell'istituto, era spesso consuetudine accedere al rito premiale a cognizione contratta nelle fattispecie nelle quali si trattasse principalmente di determinare il trattamento sanzionatorio e, al contempo, fosse nell'interesse dell'assistito non giungere in tempi rapidi (quelli discendenti da una pronuncia *ex art.* 444 c.p.p.) alla esecutività di una sentenza di condanna che, ad esempio, non contemplasse la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Tutto ciò, nella consapevolezza di poter mitigare, in sede di gravame, l'eventuale inclemente posologia della sanzione inflitta dal primo giudice. È pur vero che, in taluni distretti, in base ad un *gentlemen agreement* intercorso tra curia e foro il meccanismo ha trovato (particolarmente nel periodo immediatamente successivo all'abrogazione dell'art. 599 c. 4 c.p.p.) e trova ancora applicazione limitata (nei casi in cui la pronuncia appaia difficilmente difendibile), mediante rinuncia da parte dell'appellante e del suo procuratore ai motivi d'appello diversi da quelli relativi alla quantificazione della pena e contestuale condivisione, da parte del procuratore generale, del motivo svolto in punto pena dall'impugnante. Il sistema congegnato, tuttavia, è tutt'altro che privo di rischi per l'appel-

lante, posto che le corti non sono affatto vincolate dall'accordo intervenuto tra le parti processuali.

Va, poi, evidenziato, che una significativa estensione della preferenza per la definizione del procedimento col patteggiamento è conseguenza diretta dei meccanismi di aggravamento della pena e di limitazione dell'operatività delle circostanze attenuanti, introdotti dalla l.n. 251/2005, c.d. "ex-Cirielli", nei confronti dei recidivi e della complicazione motivazionale volta a giustificare la concessione delle attenuanti *ex art. 62-bis c.p.* per tutti gli imputati. Generalmente, è più agevole pervenire ad una benevola definizione negoziale del procedimento che, in qualche misura, neutralizzi gli effetti più perversi della disciplina — che anziché valutare il fatto-reato in sé, in funzione della sua gravità oggettiva, modula la sanzione in ragione dello *status* soggettivo dell'autore — piuttosto che rimettere alla (non semplice) valutazione del giudice l'operatività in concreto dei richiamati aggravamenti sanzionatori (a partire dalla disapplicazione delle recidiva reiterata) discendenti, in particolare, dalla riscrittura dell'art. 99 c.p. Certo, in via di ampia approssimazione, nel caso in cui ci si trovi a difendere imputati non attinti da misure cautelari — per i quali la contrazione dei tempi processuali è generata anche dal rito al quale sono sottoposti (soprattutto quello direttissimo ed immediato) –, nel caso di possibilità concreta di contrapporre alla tesi accusatoria un adeguato compendio probatorio, particolarmente testimoniale, nell'ipotesi in cui tra l'iscrizione della *notitia criminis* e l'effettivo esercizio dell'azione penale sia decorso un significativo lasso temporale e quando la tipologia di reato preveda termini di prescrizione tutt'altro che ragguardevoli, la scelta quasi obbligata del difensore del prevenuto si orienterà, ragionevolmente, nell'accesso al rito ordinario. I dati quantitativi degli appelli pendenti e di nuova iscrizione sono lì a dimostrarlo.

#### **4. Ricorso per cassazione, vicende cautelari, fase esecutiva e processo di primo grado**

La situazione di crisi in cui versa il giudice di ultima istanza è denunciata da decenni: l'elefantiaco carico di lavoro incombente sulla Cassazione, giunto in ambito penale alla soglia dei 50.000 ricorsi all'anno, contribuisce ad inceppare il buon funzionamento della macchina

giudiziaria per due ordini di motivi. Il primo è legato all'aumento dei tempi per giungere alla formazione del giudicato, il secondo incide sulla funzione nomofilattica, poiché la crescita delle richieste di controllo di legittimità genera la moltiplicazione delle risposte e, conseguentemente, l'aumento della possibilità di conflitti nelle soluzioni prescelte. Ciò nonostante, i tempi di trattazione della Suprema Corte sono assai più rapidi rispetto a quelli del giudice di secondo grado. Il motivo è principalmente legato al fatto che, per alleviare i carichi gravanti sui giudici di legittimità, il legislatore ha individuato un riordino organizzativo, con la creazione di una nuova sezione, la settima, avente il compito specifico di delibare preliminarmente l'inammissibilità dei ricorsi (l.n. 128/2001) e le pronunce di inammissibilità superano il quaranta per cento delle sentenze complessivamente emesse.

Al di là delle ipotesi fisiologiche di ricorso, merita un approfondimento il tema del ricorso avanzato avverso le pronunce di applicazione della pena (che rappresenta più del 10% dei ricorsi complessivi), cosa che maggiormente sorprende (e forse irrita) la magistratura, preso atto della particolare natura negoziale di questo rito. Tali ricorsi eccezionali, di solito, il difetto di motivazione relativo al mancato proscioglimento *ex art.* 129 c.p.p. Le fattispecie dell'impugnativa vanno ricondotte principalmente a due situazioni processuali: processi con imputati soggetti alla misura cautelare massima e pronunce che non prevedano la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La funzione del ricorso è, quindi, strettamente connessa ad allontanare nel tempo il sopraggiungere dell'irrevocabilità della sentenza. Nel primo caso, l'impugnativa viene promossa nell'auspicio difensivo che, nelle more della fissazione del procedimento di legittimità (che si attestano, in questo caso, tra i cinque ed i nove mesi), l'imputato possa ottenere una modulazione in termini *leviori* del trattamento cautelare, dalla revoca alla sostituzione con misura meno afflittiva. La speranza difensiva, tuttavia, ha una sua ragion d'essere esclusivamente nel caso in cui la pena applicata sia quantitativamente importante; al contrario, proporre il ricorso al cospetto di condanne di modesta entità sanzionatoria può rivelarsi controproducente nel caso in cui non si consegua la modifica della misura; infatti, un tanto potrebbe implicare l'impossibilità concreta, per l'imputato, di fruire tempestivamente del beneficio della liberazione anticipata, così finendo per scontare l'intera pena in stato detentivo. È certamente lecito chiedersi, allora, se sia ragionevole

e produttivo proporre un ricorso, consapevolmente inammissibile, per finalità di mutamento del trattamento cautelare, piuttosto che conseguire risultati assimilabili, avanzando istanze volte ad ottenere misure alternative alla detenzione al Tribunale di Sorveglianza. La risposta è, purtroppo, affermativa. Anzitutto non sono neppure comparabili i tempi necessari ad ottenere una risposta ad una istanza *ex art. 299 c.p.p.* rispetto a quelli occorrenti per istruire e decidere un'istanza avanzata in sede di Sorveglianza (difficilmente inferiori, nella migliore delle ipotesi, ai quattro/cinque mesi). D'altronde, l'istruzione di una richiesta di misura alternativa presuppone l'attivazione concreta dell'*équipe* degli educatori carcerari (e della direzione del penitenziario), finalizzata a stilare il documento di sintesi dell'osservazione inframuraria, sulla quale, principalmente, si fonderà la decisione esecutiva; documento che necessita, all'evidenza, di plurimi (e scaglionati nel tempo) colloqui col condannato. Inoltre, ben diversa è la stringenza dei controlli effettuati nel corso del procedimento di Sorveglianza rispetto ad una produzione documentale allegata ad un'istanza *de libertate* che, al più, potrà essere verificata per il tramite di accertamenti delegati alla polizia giudiziaria circa l'idoneità oggettiva di un domicilio e sulla persona dichiarante la propria disponibilità ad accogliere l'imputato in regime di arresti domiciliari. Ancora, l'eventuale rigetto della richiesta avanzata a mente dell'art. 299 c.p.p. ha il rimedio dell'appello cautelare al Tribunale distrettuale del riesame (che normalmente viene discusso e deciso in meno di un mese), mentre il rigetto di un'istanza tendente ad ottenere misure alternative alla detenzione resta, di fatto, priva di effettivi rimedi, se non quello della riproposizione dell'istanza, con la tempistica prima descritta. Da ultimo, l'esperienza concreta insegna che è più probabile, per determinate categorie di imputati (ad es. per uno straniero privo di permesso di soggiorno) ottenere gli arresti domiciliari piuttosto che accedere alla detenzione domiciliare.

Differente è, infine, la posizione dell'imputato sottoposto a misura cautelare non detentiva che abbia patteggiato la pena senza il beneficio di cui all'art. 163 c.p. In questo caso, il ricorso ha una sua funzionalità difensiva solo nell'ipotesi nella quale il prevenuto sia ragionevolmente in grado di non violare le prescrizioni connesse alla misura applicatagli ed abbisogni di tempo utile per affrontare adeguatamente la successiva fase esecutiva avanti il Tribunale di Sorveglianza (è il caso di chi non abbia, nell'immediato, la disponibilità di una abitazione per poter usu-

fruire successivamente della detenzione domiciliare o che sia alla ricerca di un lavoro per poter accedere all'affidamento in prova al servizio sociale). Al contrario, nefasta è la proposizione del ricorso se si è consapevoli della scarsa attitudine o possibilità per l'imputato di rispettare la misura applicatagli, per il rischio di aggravamento automatico della stessa, *ex art. 276 c.p.p.*; rischio che sarebbe invece scongiurato non avanzando gravame, in virtù la caducazione immediata della misura di cautela conseguente al passaggio in giudicato della sentenza.

È vero, si tratta di un uso strumentale del ricorso, perché le finalità che persegue sono diverse da quelle per le quali è preordinata la proposizione dell'impugnazione. Un utilizzo (in ogni caso, è opportuno sottolinearlo, lecito) del mezzo, al quale, per il difensore è difficile sottrarsi, per il dovere di una doppia lealtà: quella al rispetto del sistema legale e quella allo svolgimento della propria attività professionale con «fedeltà» nei confronti dell'interesse del proprio assistito (art. 7 cod. deont.). Tuttavia, a ben vedere, molti ricorsi verrebbero meno se solo fossero più rapidi i tempi di trattazione delle istanze nella fase esecutiva della condanna che si svolge avanti il Tribunale di Sorveglianza, così come i tempi di emissione degli ordini di esecuzione per la carcerazione. In questa prospettiva, allocare maggiori risorse all'attività di Sorveglianza varrebbe, in definitiva, a conseguire due obiettivi: disincentivare ricorsi inammissibili ed affrontare il problema, non più procrastinabile, del sovraffollamento carcerario.

## 5. Alla ricerca della ragionevole durata del processo: considerazioni conclusive

Parlare dei tempi di trattazione delle impugnazioni significa, inevitabilmente, parlare di "ragionevole durata" del processo. Non vi è occasione, dalle inaugurazioni dell'anno giudiziario alle proposte di riforma parlamentari, dai dibattiti televisivi alle polemiche giornalistiche, nelle quali non venga posta questa priorità: il processo penale dura troppo, è farraginoso, confuso, in definitiva, non funziona. La ragionevole durata del processo è un'esortazione costituzionale negletta, dunque è necessario porre mano al processo. Fin qui, tutti d'accordo. I problemi nascono non appena la discussione si sposta dal piano dell'anamnesi del male a quello della conseguente terapia. Avvocatura e magistratura si scontrano

spesso frontalmente: il processo dura troppo perché soffocato da eccessi garantistici (a partire dalle impugnazioni dilatorie), o perché la struttura amministrativa è al collasso? E quali sarebbero gli eccessi garantistici o i meccanismi amministrativi inceppati, ed in quale misura incidono, in concreto, sulla durata del processo? Credo bisognerebbe rovesciare la visione diacronica del processo, nella quale, processo e garanzie si fronteggiano. L'antitesi risulta, difatti, del tutto discutibile: il processo consiste in una serie di atti posti a garanzia dell'imputato. Garanzie e processo non possono essere termini contrapposti in quanto l'uno si risolve nell'altro: il processo è un insieme di garanzie. È vero, lunghezza dei processi, alto indice di prescrizione dei reati, presenza di un sistema di garanzie difensive spesso meramente formale hanno, via via, reso il sistema processuale in buona misura non funzionale a fornire risposte confacenti alla domanda di giustizia di una democrazia moderna, ma un'evocazione di elementi che costituiscono concause o addirittura gli effetti delle disfunzioni, non consente di individuare in maniera rigorosa le cause strutturali alle quali addebitare il malfunzionamento del processo penale, né tanto meno aiuta ad individuare i possibili rimedi. Francesco Carnelutti, già nel 1956, scriveva che

gli uomini di governo danno atto periodicamente delle esigenze di una giustizia "rapida e sicura" ma basterebbe che avessero conoscenza delle strettezze materiali, spesso inconcepibili, nelle quali il servizio si compie per rendersi conto che in pratica codeste declamazioni non hanno alcuna serietà. Se al servizio giudiziario si dedicassero le cure che si prodigano al servizio ferroviario o alla circolazione stradale, le cose comincerebbero ad andare diversamente; ma i valori economici contano ancora purtroppo assai più che i valori morali.

Risulta tutta da approfondire la questione relativa ai costi della giustizia, e da verificare l'affermazione secondo la quale non sarebbe vero che in Italia si spende troppo poco per la giustizia. Ma è senz'altro vero che comunque ciò non significa che si spenda sempre bene. Il processo è un "valore morale" la cui crisi va piuttosto individuata nel rapporto negativo con le risorse economiche, umane e politiche, piuttosto che in una immaginaria linea di conflittualità con le garanzie dell'imputato. Se "ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente e pubblicamente ed entro un termine ragionevole" (art. 6 comma 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), ciò significa che la

ragionevole durata del processo è un canone che regola la legalità dei mezzi e non può mai essere usato contro l'imputato ed a detrimento delle sue garanzie. E ciò perché anche la ragionevole durata è una garanzia per l'imputato e non può essere solo un fine per il processo (G.D. CAIAZZA, F. PETRELLI, *La verità che mancava*, RM, 2007). È discutibile che la prescrizione, senza istituti che la limitino, lascia il processo in balia delle strategie puramente dilatorie e delle impugnazioni pretestuose: ciò che in verità lascia il processo indifeso sono le prassi giudiziarie, i tempi morti incredibilmente lunghi del processo penale, tempi che fanno sì che i fascicoli dormano anni, ad indagine chiusa, in attesa dell'esercizio dell'azione penale e che altri anni trascorreranno fra un grado e l'altro del giudizio. I danni più gravi al processo in sé non sono tanto procurati dalle strategie dilatorie (a partire dalle impugnazioni pretestuose), ma, ad esempio, dalla denunciata inefficacia del sistema delle notificazioni. Nelle condizioni nelle quali versa il nostro sistema penale la prescrizione si atteggia, sempre di più, quale strumento di deflazione processuale. Si tratta di una constatazione che segna una sconfitta. In questo contesto, sarebbe molto più utile procedere ad un'ampia depenalizzazione di condotte marginali e di scarso allarme sociale, la cui esclusione dall'area della penalizzazione consentirebbe di avvicinarsi a quel diritto penale «minimo» del quale gli operatori — inascoltati dal legislatore — parlano da decenni. Ancora, nel doveroso rispetto del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, un ulteriore strumento di deflazione processuale, utilizzabile per fattispecie di ridotta offensività, è quello della declaratoria di improcedibilità per irrilevanza del fatto, istituto mutuabile dalla disciplina del procedimento minorile, caldeggiato anche dall'ANM nelle proposte di riforma presentate al Ministro della Giustizia nel 2008, così come ricorrere alla sospensione del processo e contestuale messa alla prova dell'imputato, meccanismo che ha dato buona prova di sé nel processo minorile, utilizzabile per condotte occasionali, di particolare tenuità. Sarebbe fuorviante, però, percorrere scorciatoie da individuarsi nella limitazione delle garanzie dell'imputato. Non sono queste il vero intralcio al processo. Inutile intervenire sulla velocizzazione del processo se si lasciano intatti i binari dissestati lungo i quali dovrebbe correre. Il processo penale va riformato, semplificato e razionalizzato (e non sembra affatto che perseguano questo obiettivo né il ddl sulla c.d. "prescrizione breve", né tantomeno quello sul c.d. "processo "lungo"), tuttavia, il funzionamento dei di-

versi istituti non può essere soppesato senza considerare i mezzi che dovrebbero assicurarne il funzionamento.

LEONARDO ARNAU  
*Avvocato del Foro di Padova*

